

REGOLAMENTO INTERNO ALLA COMMISSIONE PARERI

- approvato nella seduta di Consiglio del 29 gennaio 2018 -

Limiti di accettazione (minimi inderogabili) per la stima delle opere strutturali da porre a base parcellabile (solo per la caratterizzazione economica coerente con l'entità dell'opera, non come riferimento per il calcolo tariffario) da esporre a margine delle comunicazioni di nomina delle terne di collaudatori statici

Essendo da tempo abrogate tutte le formulazioni riguardanti il calcolo degli onorari e delle spese accessorie per prestazioni di servizi per l'ingegneria su base tariffaria – fatta eccezione per i lavori pubblici - gli accordi economici tra Committente e Professionista (o Associazione di Professionisti), sono del tutto liberi e formalizzati solo con la sottoscrizione delle Parti del contratto di incarico professionale.

L'Ordine è comunque tenuto alla verifica della stima dei lavori indicata nello schema di richiesta della terna di collaudatori predisposto dal Committente sul modulo preordinato, che deve risultare congrua ai valori correnti dei costi di realizzazione delle sole opere strutturali.

E' sempre stata consuetudine della Commissione Parcelle, da oltre trent'anni – in assenza di precise indicazioni normative o di raccomandazioni del CNI - di assegnare la stima di massima del costo delle opere strutturali nella misura di un terzo del valore dell'intera opera finita, criterio mantenuto invariato nel tempo.

Effettuando accurate analisi del mercato odierno, è stato riscontrato che, a causa della crisi da vari anni in atto, i valori minimi più verosimili, a seconda della complessità dell'opera edile grezza e dell'altezza dei vani, sono oscillanti **tra 40 - 50 €/mc per edifici a carattere produttivo (in genere costruiti in elementi prefabbricati) e tra 80 – 100 €/mc per edifici a carattere residenziale, direzionale e commerciale (in genere costruiti in modo tradizionale)**.

Nella valutazione delle cifre indicate dai richiedenti le terne, ove prossime i valori minimi sopra indicati, potrà poi essere applicato un coefficiente di accettazione dell'importo per un'oscillazione in più o in meno non superiore al valore del 10/15%. Trattasi di massimo limite inferiore consentito che, se superato, comporta l'imposizione dell'applicazione dei valori minimi stabiliti nel periodo precedente.